

UFFICIALIZZATA LA PROROGA AL 20 LUGLIO 2020 PER I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI ISA

Gentile Associato,

Con il DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, è stata ufficializzata la proroga:

- al 20.7.2020, dei versamenti in scadenza il 30.6.2020 senza maggiorazione;
- al 20.8.2020, dei versamenti in scadenza il 30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga si applica:

- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

In relazione ai versamenti IRAP, la proroga si applica qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 34/2020.

PREMESSA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

OSSERVA

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'emergenza da COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Il testo del DPCM risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l'emanazione del DPCM di proroga.

OSSERVA

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;

- oppure **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, invece che entro il 30 luglio, **con la maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo, **aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.**

CONTRIBUENTI INTERESSATI ED ESCLUSI

Per quanto riguarda i **contribuenti interessati**, il DPCM stabilisce che, **analogamente allo scorso anno** (cfr. art. 12-quinquies comma 3 del DL 34/2019), la **proroga si applica ai soggetti che rispettano** entrambe le **seguenti condizioni**:

- **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che **possono beneficiare della proroga** anche i contribuenti che:

- **applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
- **applicano il regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre **cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria);

Devono invece ritenersi **esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole** e che **sono titolari solo di redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. TUIR.

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che **la proroga si estende ai soggetti che**:

- **partecipano a società, associazioni e imprese** che presentano i suddetti requisiti;
- devono **dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

OSSERVA

Possono beneficiare, pertanto, dei più ampi termini di versamento anche:

- **i soci di società di persone;**
- **i collaboratori di imprese familiari;**
- **i coniugi che gestiscono aziende coniugali;**
- i componenti di **associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i soci di **società di capitali "trasparenti"**.

SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.06.20

La proroga non riguarda comunque i **soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020** per effetto:

- della **data di approvazione del bilancio o rendiconto** (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto dell'apposita previsione introdotta dall'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia");
- della **data di chiusura del periodo d'imposta** (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

OSSERVA

Ad esempio, considerando **una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020**, i termini di versamento del **saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono**:

- **il 31.7.2020**, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure **il 31.8.2020** (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";

- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che **dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro**;
- degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario**.

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga dei versamenti dal **30.6.2020 al 20.7.2020** si applica al termine di versamento:

- del **saldo 2019 e del primo acconto 2020** "ai fini delle imposte sui redditi";
- del **saldo 2019 dell'IVA**.

Oltre al versamento del **saldo 2019** e del **primo acconto 2020 dell'IRPEF e dell'IRES**, la proroga deve ritenersi applicabile anche alle **addizionali e imposte sostitutive** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

- Il **saldo 2019 dell'addizionale regionale IRPEF**;
- il **saldo 2019** e l'eventuale acconto 2020 dell'**addizionale comunale IRPEF**;
- il **saldo 2019** e l'eventuale **primo acconto 2020 dell'imposta sostitutiva** (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime **fiscale forfettario ex L. 190/2014**;
- il **saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020** dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "**contribuenti minimi**" (art. 27 del DL 98/2011);
- il **saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020** della "**cedolare secca sulle locazioni**".

OSSERVA

Se ricorrono i presupposti, la proroga si estende anche al versamento:

- del **saldo 2019** e dell'eventuale **primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali** dovute da parte delle persone fisiche residenti **che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE)**.
- del **saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020** dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'AFFRANCAMENTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Non rientrano invece nella proroga i versamenti riguardanti l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'**11%** dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all'**1.1.2020**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 30.6.2020.

OSSERVA

Analogamente, è confermata la scadenza del 30.6.2020 per il versamento:

- della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all'**1.1.2019**;
- della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all'**1.1.2018**.

VERSAMENTO DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO IRAP

A differenza del comunicato stampa in cui non veniva citata l'IRAP, il DPCM prevede l'estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio").

OSSERVA

L'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") ha stabilito che **i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), **sono esclusi dall'obbligo di versamento:**

- del **saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i soggetti "solari");
- della **prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo** (2020, per i soggetti "solari").

Sono espressamente esclusi dal beneficio in esame, indipendentemente dal volume di ricavi:

- **gli intermediari finanziari** (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- **le imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- **le Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni.

OSSERVA

A questo proposito, si ricorda che **il versamento del saldo IVA 2019**, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

- può **rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi** per effetto dell'emergenza da COVID-19 che **potranno essere effettuati entro il 16.9.2020** (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
- se **non rientra nella suddetta sospensione**, era già stato prorogato per tutti, **in un primo momento, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.**

Pertanto, qualora **il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato** e non rientri nel differimento al 16.9.2020, **potrà essere effettuato entro il 20.7.2020** invece che entro il 30.6.2020, **con applicazione della maggiorazione dello 0,4%** di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.

OSSERVA

Al riguardo, non è però chiaro se **la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione debba essere calcolata, fino al 30.6.2020:**

- **dal 20.3.2020**, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell'1,6% ($0,4\% \times 4$);
- **oppure dal 16.4.2020**, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell'1,2% ($0,4\% \times 3$).

Per la proroga **dal 30.6.2020 al 20.7.2020 non sono invece dovuti ulteriori interessi.**

VERSAMENTO DELL'IVA PER L'ADEGUAMENTO AGLI ISA

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, **tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.**

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, **infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.**

SOCI DI SRL "NON TRASPARENTI"

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n.173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

OSSERVA

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, **potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA.**

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n.59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente

VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve, infatti, essere versato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si intenda **optare per la rateizzazione degli importi a saldo** o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso **deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;**
- per quanto riguarda i **termini di versamento delle rate successive alla prima**, rimane invece invariato il **termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:**
 - o **giorno 16 di ciascun mese di scadenza**, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - o **fine di ciascun mese di scadenza**, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

OSSERVA

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque **applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato**, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2020:

- **se è titolare di partita IVA**, deve versare la seconda rata **entro il 20.8.2020** (in considerazione del differimento per il periodo feriale);
- **se non è titolare di partita IVA**, deve invece versare la seconda rata **entro il 31.7.2020.**

OSSERVA

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga **versa la prima rata entro il 20.8.2020:**

- **se è titolare di partita IVA**, deve versare **la seconda rata entro il 16.9.2020;**
- **se non è titolare di partita IVA**, deve invece versare la seconda rata **entro il 31.8.2020.**

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro